



COMUNE DI UGNANO (BG)

Via C. Battisti, n. 74 – 24059 UGNANO (BG) Tel. 035/4871511 Fax. 035/896746

N. 6166 Prot. Reg. Gen.

ORDINANZA nr. 7 del 11 Luglio 2011

CURA E MANUTENZIONE VERDE PRIVATO

IL SINDACO

Premesso:

- che all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
- che, con particolare riferimento al centro urbano, esistono aree verdi, giardini privati lasciati in completo stato di abbandono e di degrado;
- che tale situazione di incuria a volte si estende anche a vasi, fioriere private poste su suolo pubblico;

Considerato che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro cittadino, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante, tra cui piante allergeniche;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ...) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, gli impianti semaforici, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- costituisce spesso, in caso di aiuole, fioriere, ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;

Considerato che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio in contrasto con la vocazione ambientale dei luoghi, oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

Ritenuto utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di aree a verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree, con particolare riguardo a quelli posti in

prossimità di aree residenziali e del centro storico a curarne la manutenzione e la pulizia;

Richiamata l'ordinanza Sindacale del 12.02.2003 nr. 2, in ordine alla manutenzione e pulizia dei giardini privati, aree agricole non coltivate, aree verdi urbane incolte, aree industriali dismesse, confinanti con strade statali, provinciali, comunali o private ad uso pubblico, che in qualche modo restringano, danneggino la sede stradale o i marciapiedi o nascondano la segnaletica compromettendone la visibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie;

- Visto l'ordinanza regionale n. 2552 del 12 aprile 1999;
- Visto l'art. 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
- Visto il Regolamento d'Igiene locale;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

O R D I N A

- Ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dismesse;
- agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.
- ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
- ai proprietari di aree in genere in edificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
- ai proprietari di aree verdi in genere;
- ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;

ciascuno per le rispettive competenze:

- di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;
- di provvedere alla regolazione di siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
- mantenere in perfetto stato di manutenzione le aiuole comunque visibili dalla pubblica via, e curarne la pulizia;

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico (un intervento ogni 30 giorni nella stagione vegetativa individuata dal 1 maggio al 30 settembre) e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino; considerando anche il rispetto del regolamento per la discipline d'attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Ugnano per cui all'art. 19 si stabiliscono gli orari in cui si possono effettuare interventi di gestione del verde privato con l'ausilio di apparecchiature meccaniche ed in particolare:

Periodo Invernale

Dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì

Dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 sabato e domenica

Periodo Estivo

Dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì

Dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00 sabato e domenica

A V V E R T E

- che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00 da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981;

- che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori fatta salva in ogni caso la facoltà di effettuare sfalci e pulizie a spese dei trasgressori.

D I S P O N E

Di dare massima pubblicità alla presente Ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, all'albo on-line, nelle bacheche poste sul territorio e locandine su tutto il territorio comunale.

D E M A N D A

Al Comando di Polizia Municipale, a tutte le forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza:

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- *entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) Lombardia sez. staccata di Brescia, nei termini previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, nr. 1034;*
- *entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.*

Dalla Residenza Municipale, 11.07.2011

IL SINDACO
Dr. Efrem Epizoi